

Schema di contratto

Rep. xxxxx del xxxxxxxxxxxx

COMUNE DI MOTTA VISCONTI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

**APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI
EDUCATIVI E SOCIALI RIVOLTI AI MINORI DEL COMUNE DI MOTTA
VISCONTI - Periodo: 01.09.2022 – 31.08.2026 – CIG 9311310018**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno (.....) del mese di in
Motta Visconti nella sede comunale, piazza San Rocco n. 9/A, avanti a me,
....., Segretario Generale del Comune di Motta Visconti,
Pubblico Ufficiale autorizzato a ricevere i contratti in forma pubblica
amministrativa nei quali il Comune è parte ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett
c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., domiciliato per la carica presso il Palazzo
Comunale, senza l'assistenza di testimoni a cui le parti, che si trovano nelle
condizioni volute dalla legge, espressamente rinunziano di comune accordo e
con il mio consenso, si sono costituiti e sono presenti:

- da una parte, il Comune di Motta Visconti, c.f. 82000790152, con sede in Motta
Visconti piazza San Rocco n. 9/A, rappresentato, ai fini del presente atto, da
....., nella qualità di Responsabile del Settore Servizi
Affari Sociali, Ricreativi ed ai sensi del decreto sindacale di nomina n. 33/2019,
di seguito denominato "Comune" o "stazione appaltante";

[nel caso di singola impresa]

- e dall'altra la c.f. con sede legale
in....., iscrizione CCIAA di n.,

Schema di contratto

rappresentata dal sig. nato a il
documento di identità n. rilasciato dal Comune di
con scadenza il....., il quale interviene nel presente atto in qualità di
....., nel prosieguo dell'atto denominato "Appaltatore"

[nel caso di raggruppamenti temporanei, ATI, GEIE, consorzi ordinari di operatori economici]

- e dall'altra la c.f. con sede legale
in....., iscrizione CCIAA di n.,
rappresentata dal sig. nato a il documento
di identità n. rilasciato dal Comune di con scadenza
il....., il quale interviene nel presente atto in qualità di, nel
proseguo dell'atto denominato "Appaltatore". La società agisce come
capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio
ordinario/aggregazione/GEIE di imprese, costituito con atto del notaio,
in, Repertorio n. in data, tra essa e le seguenti imprese
mandanti:

Impresa – 1, con sede in.....-Via C.F./P.IVA.....

Impresa – 2, con sede in.....- Via C.F./P.IVA.....

Impresa – 3, con sede in.....- Via C.F./P.IVA.....

Impresa – n, con sede in.....- Via C.F./P.IVA.....

(di seguito, congiuntamente, "Parti" e, singolarmente, anche "Parte")

PREMESSO CHE

- con determina del Responsabile del Settore Affari Sociali, Ricreativi,
Educativi n. del è stata indetta gara a procedura aperta a
rilevanza comunitaria con applicazione del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e

Schema di contratto

s.m.i., per l'affidamento della gestione dei servizi educativi e sociali rivolti ai minori del Comune di Motta Visconti per il periodo 01.09.2022 – 31.08.2026 e per un importo, tenuto conto anche dell'eventuale rinnovo, di Euro 2.360.160,00, oltre all'IVA, quale base d'asta comprensivi di Euro 8.000,00 per oneri della sicurezza;

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura aperta è stata svolta tramite il sistema di intermediazione telematica Sintel di Aria Spa, dove è disponibile tutta la documentazione di gara;

- il codice identificativo gara (CIG) è 9311310018;

- con determina del Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi n. del i servizi di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva alla per un periodo di quattro anni, a far tempo dal 01.09.2022 e fino al 31.08.2026, prorogabile fino al 31.08.2030, a fronte di un'offerta di € (IVA di legge esclusa) pari al costo orario per personale educatore. L'importo complessivo del contratto ammonta quindi ad Euro..... al netto del ribasso d'asta del% , al netto dell'IVA e comprende gli oneri della sicurezza, come si evince dal relativo verbale di gara. Ai fini del calcolo si è tenuto conto della durata del contratto comprensiva dell'eventuale proroga (4+4) nonché del presumibile dimensionamento dei servizi stessi;

- il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato, come risulta dalla nota del responsabile unico del procedimento in data, con la conseguente efficacia della determina di aggiudicazione n., ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- è stata data comunicazione ai partecipanti del provvedimento di aggiudicazione tramite il sistema telematico Sintel di Aria Spa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in data

- ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, art. 83, il Comune ha conseguito, nei modi

Schema di contratto

prescritti dalla legge, l'informazione antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'Appaltatore;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premessa

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento **per la gestione dei servizi educativi e sociali rivolti ai minori** del Comune di Motta Visconti, secondo le condizioni stabilite nel Capitolato speciale d'appalto, nella documentazione di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore.

Il Comune, come sopra rappresentato, affida l'appalto di cui al comma precedente all'impresa/ raggruppamento/ecc., come sopra rappresentata.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; a tal fine ha presentato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e ha sottoscritto il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

ART. 3 – Durata

Il presente appalto avrà durata di anni 4 (quattro) dal **01.09.2022 al 31.08.2026**. L'Amministrazione Comunale si riserva di esercitare la facoltà di estendere la durata temporale del servizio per ulteriori 4 (quattro) anni agli stessi patti e condizioni contrattuali.

Schema di contratto

L'importo complessivo contrattuale del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, ferme restando le condizioni di aggiudicazione senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

L'esecuzione del servizio potrà avere luogo nelle more della stipulazione del contratto.

ART. 4 – Obblighi dell'Appaltatore

L'appalto viene affidato dal Comune ed accettato dall'Appaltatore, senza riserva alcuna, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità come risultanti dal presente contratto, dal Capitolato speciale d'appalto, dall'Offerta presentata e dagli atti di gara sottoscritti per accettazione in sede di partecipazione alla procedura di gara, che si intendono qui integralmente richiamati pur se non materialmente allegati.

ART. 5 – Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto dal Comune per il pieno e perfetto rispetto delle prestazioni oggetto del presente contratto è quello risultante dall'offerta dell'Appaltatore formulata in sede di gara di Euro....., oltre IVA nei termini di legge, e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, alle condizioni indicate nei documenti di gara citati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che le Parti dichiarano di averne piena e incondizionata conoscenza senza perciò opporre riserva di sorta.

I pagamenti saranno corrisposti all'Appaltatore secondo ~~come~~ ^{alle} modalità e prescrizioni come stabilite nel Capitolato speciale d'appalto, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'Appaltatore si impegna ad emettere le fatture in formato elettronico e, ai sensi dell'art. 3 comma 5 L. n. 136/2010, ad inserire in esse il riferimento al CIG (Codice Identificativo di Gara) e i dati e le informazioni che il Comune

Schema di contratto

riterrà di richiedere.

Ai sensi della normativa vigente in tema di IVA, si applica il regime dello “split payment”, ossia l'IVA non verrà corrisposta all'Appaltatore ma verrà versata direttamente all'Erario dal Comune e di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna fattura.

Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante dichiarazione del Comune via PEC, ai sensi dell'art. 31 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 6 – Caratteristiche del servizio

Il servizio è costituito dall'insieme delle attività indicate dal Capitolato speciale d'appalto, nei termini descritti all'Allegato 1, e in particolare i servizi educativi e sociali per minori riguardano:

1. Servizio di assistenza educativa;
2. Servizio di pre e post scuola e assistenza alla mensa;
3. Servizio di post scuola;
4. Servizio di centro ricreativo diurno della scuola dell'infanzia;
5. Spazio compiti/aiuto allo studio;
6. Assistenza domiciliare minori;
7. Servizio di spazio neutro.

Si rinvia a quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto per la descrizione delle sedi e delle modalità di esecuzione dei servizi di cui al comma precedente, nonché per i calendari di attivazione dei suddetti servizi.

Il rapporto tra il personale, il Comune e l'Appaltatore è definito all'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto.

Resta in ogni caso escluso ogni rapporto giuridico ed amministrativo tra il Comune e il personale dell'Appaltatore.

ART. 7 – Esecuzione del contratto

L'esecuzione del presente contratto è regolata da quanto disposto nel

Schema di contratto

medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche dove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto nel Capitolato speciale d'appalto e nei documenti di gara vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato affidato.

Resta espressamente inteso che, in nessun caso, l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione oggetto del presente contratto, salvo quanto diversamente previsto.

ART. 8 – Personale

I servizi di che trattasi dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore con proprio personale, regolarmente inquadrato per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per il corretto svolgimento di tutte le attività rientranti nei servizi stessi.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore dovrà, altresì, in caso di assenza, anche temporanea, del personale, provvedere alla sua sostituzione, secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto e proposte nell'offerta tecnica, con personale in

Schema di contratto

possesso dei titoli e dell'esperienza indicati nello stesso Capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore è dotato di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e qualità dei servizi di che trattasi esplicitato in sede di gara. I risultati di detto controllo dovranno essere messi periodicamente a disposizione dell'Ufficio referente del Comune secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica.

ART. 9 – Adempimenti in materia di lavoro e sicurezza

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10 – Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza

L'Appaltatore assume l'obbligo di agire in conformità alle disposizioni in materia di tutela della privacy, di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di trattamento dei dati personali") e al Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati", c.d. GDPR), e di operare in accordo con le disposizioni emesse dal Responsabile della protezione dei dati (RPD) della Stazione appaltante, garantendo il rispetto di tutte le normative in materia.

L'Appaltatore si impegna ad osservare misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di diffusione dei dati personali e/o sensibili, di cui possa eventualmente

Schema di contratto

venire in possesso nell'esecuzione del servizio.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679, il Comune, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili relativi all'utenza del servizio e delle attività ad esso collegate, designa l'Appaltatore responsabile del trattamento dei dati.

L'Appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune, in particolare:

- tratterà i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- adotterà misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- restituirà alla scadenza contrattuale tutti i dati, password, documenti e tutti gli atti in suo possesso.

L'Appaltatore assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto sfruttamento a qualsiasi titolo.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., al momento della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare il nominativo del responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

L'Appaltatore dovrà inoltre produrre formale dichiarazione dei propri collaboratori autorizzati ad effettuare sia in remoto che con interventi diretti presso la sede comunale, qualsiasi attività per le quali è potenzialmente necessario l'utilizzo di credenziali di amministrazione dei sistemi, sia in forma temporanea che continuativa.

ART. 11 – Cauzione definitiva

L'Appaltatore è tenuto a prestare apposita garanzia definitiva mediante cauzione/garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale netto e

Schema di contratto

comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

A tal fine l'Appaltatore ha costituito, per i termini di durata dell'appalto, una cauzione definitiva n. in data, emessa dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di, fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito ad istanza dell'Appaltatore entro i sei (6) mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, previa verifica della conformità delle prestazioni svolte e della non sussistenza di contenzioso in atto con la stazione appaltante.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la stazione appaltante è autorizzata a incamerare, totalmente o parzialmente, la cauzione per inadempienze contrattuali o danni o altro allo stesso imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, l'Appaltatore è obbligato nel termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione del Comune.

Resta salva per la stazione appaltante la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della eventuale maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

La garanzia deve essere reintegrata nella misura legale ogni qualvolta il Comune abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, in caso di variazione al presente contratto.

ART. 12 – Obblighi assicurativi

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in

Schema di contratto

conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità a riguardo.

A tal fine l'Appaltatore ha stipulato l'assicurazione di cui al comma precedente mediante polizza assicurativa per Responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), n. in data, emessa dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di, con massimali per sinistro di Euro

Tale polizza dovrà avere durata almeno pari a quella del contratto e dovrà essere prorogabile fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore resta responsabile anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Se il contratto di assicurazione prevede importi di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili al Comune.

ART. 13 – Subappalto

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, i servizi in argomento, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 14 – Revisione dei prezzi

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi, su istanza dell'Appaltatore, possono essere aggiornati in aumento in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

La richiesta di aggiornamento dei prezzi è sottoposta a specifica istruttoria,

Schema di contratto

condotta dal Responsabile di Settore competente. Entro il 30° (trentesimo) giorno successivo al ricevimento della richiesta, il Comune comunicherà alla controparte l'esito dell'istruttoria e l'adeguamento sarà riconosciuto con decorrenza dalla data di arrivo dell'istanza al protocollo generale del Comune. In ogni caso, deve escludersi qualunque possibilità di revisione prezzi con decorrenza retroattiva rispetto alla data di inizio del secondo anno di affidamento.

In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile, di cui all'art. 1664 del Codice civile, la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

Per quanto attiene eventuali modifiche e varianti del contratto durante il periodo di efficacia dello stesso, si rimanda a quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 15 – Gestione pagamenti utenti

La gestione dei rapporti tariffari e degli incassi relativi agli utenti del servizio è a totale carico degli uffici competenti della Stazione appaltante.

ART. 16 – Penali

Le penali sono stabilite all'art. 28 del Capitolato speciale d'appalto e si intendono qui interamente richiamate quale parte integrante del presente contratto e la loro applicazione non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune a causa dei ritardi.

ART. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 7 della L. n. 136/2010, ha comunicato al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati al presente contratto, anche in via non esclusiva, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, nonché i nominativi ed il codice fiscale delle persone delegate ad

Schema di contratto

operare su di essi e ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Nell'ipotesi di cessione del credito, ai sensi dell'art. 106, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 18 – Obblighi sulle norme del codice di comportamento

Nel rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'Appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con dipendenti del Comune che hanno cessato il rapporto di lavoro e che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso, ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dalla legge n. 190/2012.

L'Appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del Comune di Motta Visconti approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 22.12.2021, di cui è stata trasmessa copia all'Appaltatore, e la cui violazione costituisce motivo di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Art. 19 – Sospensione del contratto

Per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili alla

Schema di contratto

Stazione appaltante, la stessa può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa. Decorso un periodo di 6 (sei) mesi è facoltà dell'Appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

La stazione appaltante, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Il Comune provvede a comunicare per iscritto all'Appaltatore la sospensione dell'esecuzione almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

ART. 20 – Risoluzione e recesso del contratto

Per le cause di risoluzione del contratto, si rinvia all'art. 31 del Capitolato speciale d'appalto.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione appaltante in forma di PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nei casi sopra elencati l'Appaltatore incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, salvo il diritto della stessa al risarcimento di tutti i conseguenti danni e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse o per giusta causa, nei termini indicati dall'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 21 – Controversie

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti all'esecuzione del presente contratto può essere definita dalla stazione appaltante o dall'Appaltatore avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del

Schema di contratto

Codice dei Contratti pubblici, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Qualora la risoluzione delle controversie non sia rimediabile mediante transazione o accordo similare in base ai precedenti commi, è deferita alla competenza del Foro di Pavia ed è espressamente esclusa la competenza arbitrale.

È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dal Codice dei contratti pubblici.

ART. 22 – Spese contrattuali

Le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore e dovranno essere versate al Comune entro la data di stipula del contratto.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore le spese relative alle pubblicazioni ed al funzionamento della commissione di gara.

ART. 23 – Clausola di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto, ai fini della regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, si rinvia alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

ART. 24 – Privacy

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. ii, i dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente disciplinare fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del

Schema di contratto

Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Motta Visconti a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta

Schema di contratto

elettronica: rpd@comune.mottavisconti.mi.it

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

ART. 25 – Domicilio e rappresentanza

A tutti gli effetti del presente atto le Parti eleggono domicilio come di seguito specificato:

- la Stazione appaltante presso il Municipio in Motta Visconti, piazza San Rocco n. 9/A, PEC segreteria@.....
- l'Appaltatore in, via/piazzan....., PEC

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate mediante posta elettronica certificata.

ART. 26 – Contratto

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016.

Richiesto io Segretario rogante ho ricevuto il presente atto redatto da me, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. ... (.....) pagine e n. ... (....) righe a video, dandone lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, l'hanno ritenuto conforme alle loro volontà e lo approvano ed a conferma di ciò sottoscrivono, senza riserva, con e alla mia presenza, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. del 07.02.2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale.

Per l'Amm.ne C.le:mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il cui certificato è valido sino al.....

Per l'Appaltatore: mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il cui certificato è valido sino al

Schema di contratto

In presenza delle parti io, Segretario Generale rogante,, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il cui certificato è valido sino al

Il sottoscritto.....nella sua qualità di Legale rappresentante dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

L'Appaltatore: mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.